


BILANCIO 2017


Relatore: dott. Francesco Barone

I NUOVI PRINCIPI DI REDAZIONE

FATTISPECIE NON PREVISTE DAGLI OIC



I POSTULATI DEL BILANCIO




Per postulati del bilancio
si intendono

Sia le disposizioni di cui
all'art. 2423 bis c.c. (Principi di
redazione del bilancio) sia quelle
contenute negli articoli 2423 c.c.
(Redazione del bilancio) e
2423 ter c.c. (Struttura dello
stato patrimoniale e del conto
economico)

PRINCIPIO DI PRUDENZA


La valutazione delle voci di bilancio
va fatta secondo prudenza

Gli utili non realizzati non devono
essere contabilizzati mentre tutte le
perdite anche se non realizzate
devono essere riflesse in bilancio



Gli utili derivanti dall'iscrizione di
imposte anticipate si rilevano se
certi. Tale cautela non è prevista
per le imposte differite.
L'iscrizione nell'attivo degli oneri
pluriennali è ammessa solo se la
recuperabilità è giudicata
ragionevolmente certa

PRINCIPIO DELLA CONTINUITA' AZIENDALE




PRINCIPIO DELLA RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE


L'art. 2423 bis c.c. prevede che «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto»

La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e dei benefici.

PRINCIPIO DI COMPETENZA



PRINCIPIO DELLA COSTANZA NEI CRITERI DI VALUTAZIONE



PRINCIPIO DELLA RILEVANZA

Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio.

I destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori.


Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.

Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi

PRINCIPIO DELLA COMPARABILITA'

Il postulato prevede


Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono compatibili si segnala e si commenta in nota integrativa




L'OIC 29 disciplina la declinazione pratica del postulato prevedendo gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o correzioni di errori rilevanti

LE MODIFICHE AGLI OIC


MODIFICHE ALL'OIC 12 – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO



MODIFICHE ALL'OIC 13 - RIMANENZE



MODIFICHE ALL'OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI



MODIFICHE ALL'OIC 19 - DEBITI


Un debito commerciale scaduto, a seguito di una rinegoziazione, diventa a lungo termine.

La classificazione di un debito deve essere effettuata sulla base della natura (o dell'origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria.

Le società che non applicano il costo ammortizzato imputano i costi di transazione di un'operazione di ristrutturazione del debito a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio. Negli altri casi (riduzione degli interessi, modifica della tempistica originaria dei pagamenti), i costi saranno iscritti tra i risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito. Negli esercizi successivi i risconti attivi saranno addebitati a conto economico lungo la durata residua del debito e ne sarà valutata la recuperabilità


MODIFICHE ALL'OIC 21 - PARTECIPAZIONI

Se il pagamento di una partecipazione è differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato per operazioni simili o equiparabili




La partecipazione è iscritta in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 ossia debiti più oneri accessori


MODIFICHE ALL'OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI



MODIFICHE ALL'OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO



MODIFICHE ALL'OIC 29 – CAMBIAMENTI DI STIME E CORREZIONI DI ERRORI



MODIFICHE ALL'OIC 32 – STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

L'OIC ha osservato che il principio contabile 32, disciplinando unicamente la classificazione dell'effetto valutativo dei derivati non di copertura, non forniva invece indicazioni specifiche circa la classificazione a conto economico dell'effetto realizzativo degli stessi (ossia l'effetto che emerge in sede di eliminazione di un derivato non di copertura).

L'OIC ha valutato le difficoltà tecniche per separare le componenti realizzate da quelle non realizzate per un derivato valutato al *fair value* e ha ritenuto di prevedere che tutti gli effetti economici che interessano i derivati confluiscono in un'unica voce. Ciò favorisce la valutazione della gestione dei derivati, dando piena evidenza della differenza tra quanto gestito per copertura dei rischi e quanto per finalità diverse

LA DERIVAZIONE RAFFORZATA

LE NUOVE METODOLOGIE DELLA BASE IMPONIBILE IRES

NOVITA' ►	A seguito delle molteplici modifiche intervenute sul piano civilistico in materia di bilancio, si è reso necessario l'adeguamento della normativa fiscale in materia di IRES
RIFERIMENTI ►	D.Lgs. n.139/2015; art. 13-bis del D.Lgs. n. 244/2016;
SOGGETTI INTERESSATI ►	Società redigenti il bilancio in forma ordinaria o abbreviata
SOGGETTI ESCLUSI ►	Micro imprese
PROCEDURE ►	Alleviare il carico amministrativo in capo alle società che presentano minori dimensioni e proseguire l'avvicinamento al mondo dei principi contabili internazionali a fronte di una comparabilità tra bilanci appartenenti a società residenti in Stati differenti. Introduzione in campo tributario del principio di derivazione rafforzata.

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA E LA SUA ESTENSIONE

Art. 83 ante L. 19/2017

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili.

Art. 83 post L. 19/2017

1. Il reddito complessivo è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni della presente sezione. In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

IL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA E LA SUA ESTENSIONE

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Qualificazione	<p>Qualificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> •lo schema giuridico-contrattuale cui ricondurre la specifica operazione in base alla rappresentazione in bilancio (ad es., acquisto con pagamento differito); •se l'operazione genera flussi reddituali o patrimoniali (ad es., acquisto e vendita di azioni proprie); •se l'operazione non sia rappresentata nel bilancio IAS (ora anche OIC adopter), ma possa considerarsi fiscalmente realizzata o meno sotto il profilo giuridico-formale (ad es., vendita con assunzione di garanzia significativa).
Classificazione	<p>Classificare significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> •la specifica tipologia o classe di provento/onere (Conto economico) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., fondi di ripristino e bonifica); •la specifica tipologia o classe di attivo/passivo (Stato Patrimoniale) di ciascuna operazione, come qualificata nella rappresentazione IAS (ora anche OIC adopter) (ad es., classificazione di attività e strumenti finanziari).
Imputazione temporale	<p>Imputare sotto il profilo temporale significa individuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> •la maturazione economica che potrebbe essere diversa da quella giuridico-formale (ad es., ricavi di attivazione); •il periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti concorrono a formare la base imponibile (oneri relativi a più esercizi di cui all'art. 108, comma 3, del TUIR). <p>Il fenomeno delle "imputazioni temporali" attiene alla corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile.</p>

LE DEROGHE


Il nuovo sistema normativo ai fini reddituali, derivante dal D. Lgs. n.244/2016, comporta che:

- opera una deroga rispetto ai requisiti di certezza e determinabilità dei componenti reddituali (comma 1 e 2 art. 109);
- non risultano vincolanti i dati giuridico formali e, quindi, [...] viene meno l'attenzione reddituale alle risultanze negoziali e, in particolare, al momento dell'acquisizione o del passaggio della proprietà o di altro diritto reale sui beni. Rimangono però ben saldi alcune previsioni volte a disciplinare la competenza temporale dei componenti reddituali, anche dopo l'avvento dell'adeguamento del Tuir al D. Lgs. n. 139/2015.

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

Ammortamento beni materiali
senza applicazione del criterio del
costo ammortizzato

Secondo l'OIC 16 le quote di
ammortamento si imputano a C.E.
in relazione alla residua possibilità
di utilizzo del bene. Il piano di
ammortamento deve essere rivisto
in relazione alle mutate condizioni
di operatività della società




Le quote di ammortamento si
deducono nella misura stabilita dal
D M 31 dicembre 1988 e secondo
le regole contenute nell'articolo 102
del TUIR

AMMORTAMENTO BENI MATERIALI

Ammortamento beni materiali **CON**
applicazione del criterio del costo
ammortizzato

Secondo l'OIC 16 le quote di
ammortamento si imputano a C.E.
in relazione alla residua possibilità
di utilizzo del bene. I beni si
iscrivono al costo ammortizzato in
presenza di costi iniziali di
transazione e quando il tasso
nominale dell'operazione è diverso
dal tasso di mercato




Le quote di ammortamento si
deducono come nel civilistico ma
nella misura stabilita dal D M 31
dicembre 1988 e secondo le regole
contenute nell'articolo 102 del
TUIR

MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ORDINARIE


Hanno lo scopo di tenere in efficienza il cespite

Secondo l'OIC 16 si imputano a C.E. come costi d'esercizio.



Deducibili nel limite del 5% del costo dei beni materiali risultanti all'inizio del periodo d'imposta secondo le regole contenute nell'articolo 102 del TUIR


MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE



MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE

Hanno lo scopo di aumentare la vita utile di un cespite con modifica del piano originario di ammortamento

Secondo l'OIC 16 vanno capitalizzate.




Capitalizzazione come OIC. Civilisticamente l'aumento di vita utile del bene può ridurre le quote di ammortamento. La riduzione delle quote ha effetto anche ai fini fiscali

AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI

Ammortamento beni materiali
senza applicazione del criterio del
costo ammortizzato

Secondo l'OIC 16 le quote di
ammortamento si imputano a C.E.
in relazione alla residua possibilità
di utilizzo del bene. Il piano di
ammortamento deve essere rivisto
in relazione alle mutate condizioni
di operatività della società




Le quote di ammortamento si
deducono nella misura stabilita dal
D M 31 dicembre 1988 e secondo
le regole contenute nell'articolo 164
del TUIR

LEASING

In contabilità

L'OIC 12 prevede il metodo patrimoniale con l'iscrizione a conto economico dei canoni di leasing. Il bene viene iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale nel momento del riscatto




Come per l'OIC 12. Trova il limite della durata del periodo di deduzione come disposto dall'articolo 102 del TUIR. Si ammortizza il bene nel momento del riscatto

CREDITI

Iscrizione in bilancio

L'OIC 15 prevede l'iscrizione
attualizzando i flussi finanziari sulla
base del tasso di interesse effettivo
(ovvero di mercato se divergente)




Vanno considerati al valore
nominale per cui non si tiene conto
della differenza negativa o positiva
rispetto al valore di iscrizione in
bilancio. Si applica l'articolo 106
del TUIR

PERDITE SU CREDITI

Iscrizione in bilancio

L'OIC 15 prevede l'iscrizione a C.E. solo quando viene meno la titolarità giuridica del credito, ossia si perde la possibilità di esigerlo ovvero sono trasferiti a terzi tutti i rischi e i benefici




Si applicano le regole dell'articolo 101 del TUIR

ACCANTONAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA


Iscrizione in bilancio

L'OIC 31 prevede che l'accantonamento è un costo che va stimato dal redattore del bilancio e appostato alla voce B)9 del conto economico




Si applicano le regole dell'articolo 105 del TUIR

ACCANTONAMENTI RISCHI E SPESE




SPESE ALBERGHIERE E DI SOMMINISTRAZIONE



PLUSVALENZE

Iscrizione in bilancio

Secondo le regole contenute nell'OIC 12 si appostano nella voce A5 del C.E.




Si applicano le regole dell'articolo 86 del TUIR con possibilità di tassazione frazionata in cinque periodi d'imposta

PLUSVALENZE DA LEASE BACK


La ris. n. 77/E del 23 giugno 2017 ha chiarito che la plusvalenza si ripartisce in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria ed assumerà rilevanza a partire dal momento in cui inizia a decorrere il contratto di leasing.

Si applica il principio di derivazione rafforzata per cui il comportamento contabile assume rilevanza anche ai fini fiscali

PLUSVALENZE (PEX)




CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE



DIVIDENDI


Iscrizione in bilancio

Secondo le regole contenute nell'OIC 21 si rilevano nel momento in cui sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante a seguito della delibera dell'assemblea recante la distribuzione



Si applicano le regole dell'articolo 89 del TUIR con esclusione dal reddito imponibile nei limiti del 95%.


COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI



INTERESSI PASSIVI


Iscrizione in bilancio

Secondo le regole contenute nell'OIC 12 si imputano a C.E. nell'esercizio di competenza alla voce C17




Si applicano le regole dell'articolo 96 del TUIR con deducibilità nei limiti del ROL

INTERESSI DI MORA




ONERI DI UTILITA' SOCIALE



SPESE DI RAPPRESENTANZA

Iscrizione in bilancio

Secondo le regole contenute nell'OIC 12 rappresentano voci di costo di acquisto di beni o di prestazioni di servizi regolarmente imputati a C. E. secondo il criterio della natura



Si applicano le regole dell'articolo 108 del TUIR con i limiti ivi stabiliti

IRAP

NOVITA' ►	Eliminazione dell'area straordinaria del bilancio di esercizio con conseguente adeguamento della normativa fiscale in materia di IRAP
RIFERIMENTI ►	D.Lgs. n.139/2015; art. 13-bis del D.Lgs. n. 244/2016;
SOGGETTI INTERESSATI ►	Società redigenti il bilancio in forma ordinaria o abbreviata
SOGGETTI ESCLUSI ►	Micro imprese
PROCEDURE ►	In seguito all'elisione della sezione straordinaria del conto economico, rappresentate dalle ex voci E 20 ed E 21, e la sua riclassificazione all'interno delle sezioni A e B dello stesso, in base alla natura degli elementi si deve operare la ricomprensione di queste voci tra i componenti considerati ordinari incidendo sull'estensione e sul concetto di "valore della produzione".

SEGUE: IRAP

“Ai fini IRAP (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), le modifiche introdotte dall’art. 13-bis del D.L. n. 244/2016 riguardano tra l’altro:

- l’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 sulla individuazione dei componenti positivi e negativi del conto economico, con riferimento alle operazioni di trasferimento di aziende o rami d’azienda¹⁰;
- la decorrenza delle nuove modalità di determinazione della base imponibile ed il periodo transitorio (art. 13-bis, comma 6). Come affermato nella relazione illustrativa anche “gli effetti reddituali delle operazioni pregresse saranno trattate sulla base delle modalità di determinazione del valore della produzione netta basato sulle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2015.”

SEGUE: IRAP

- Sono sempre rilevanti le plusvalenze o le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali, sicché in sede di iscrizioni delle componenti reddituali in seguito realizzazione dei beni strumentali è innegabile il collegamento di essi, con i precedenti esercizi, seppur indirettamente con i costi che hanno partecipato alla formazione della base su cui applicare l'aliquota Irap.

SEGUE: IRAP

- Le novità in bilancio NON influiscono sulla determinazione dell'Irap, poiché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali già erano ricompresi, per cui si procede con il medesimo raziocino.
- **Indipendentemente dalla loro nuova collocazione all'interno delle sezioni ordinarie, come in passato, sono elementi idonei ai fini Irap.**


PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO

Le voci che formano il Patrimonio netto:

1. Capitale sociale;
2. Riserva da soprapprezzo delle azioni;
3. Riserva di rivalutazione;
4. Riserva legale;
5. Riserve statutarie;
6. Altre riserve, distintamente indicate;
7. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
8. Utili (perdite) portati a nuovo;
9. Utile (perdita) dell'esercizio
10. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio.

INFORMATIVA




LE ALTRE RISERVE


Si indicano in questa voce:

1. La riserva straordinaria;
2. La riserva da riduzione capitale sociale;
3. La riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile;
4. La riserva da conguaglio utili in corso;
5. La riserva azioni (quote) della società controllante;
6. La riserva da rivalutazione delle partecipazioni;
7. I versamenti in conto aumento di capitale;
8. I versamenti in conto futuro aumento di capitale;
9. I versamenti in conto capitale;
10. I versamenti a copertura perdite
11. La riserva per utili su cambi non realizzati

UTILIZZO DELLE RISERVE




SEGUE: UTILIZZO DELLE RISERVE



RINUNCIA AL CREDITO DA PARTE DEI SOCI

La rinuncia del credito da parte del socio



Si configura come apporto di patrimonio.
E' una posta di patrimonio netto avente natura di riserva di capitale

CONTABILITA'

1) Se trattasi di debiti verso soci iscritti nella voce D 3) del passivo dello Stato Patrimoniale:

Debiti verso soci per finanziamenti a Altre riserve

2) Se trattasi di debiti verso fornitori (soci imprenditori) iscritti nella voce D 7) del passivo dello Stato Patrimoniale

Fornitori a Altre riserve

3) Se trattasi di debiti verso fornitori nei confronti di imprese controllate, collegate o controllanti, rispettivamente iscritti nelle voci D 9), D 10) e D 11) e, pertanto, qualora si tratti di Debiti verso controllanti:

Debiti verso controllanti a Altre riserve

4) Se trattasi di rinuncia del socio (società rinunciante) ai crediti nei confronti di una società partecipata:

Partecipazione in società X a Crediti verso società X

COPERTURA DELLA PERDITA D'ESERCIZIO


Con rinuncia ai crediti da parte dei soci:

- 1) Diversi a Versamenti soci a copertura
perdita d'esercizio
Socio A c/finanziamenti
Socio B c/finanziamenti
- 2) Soci c/ interessi su fin. a Versamenti soci a copertura
perdita d'esercizio
- 3) Debiti v/controllante a Versamenti soci a copertura
perdita d'esercizio
- 4) Versamenti soci a copertura a Perdita d'esercizio
perdita d'esercizio

RINUNCIA AL TFM


Risoluzione n.124/E del
13.10.2017

La rinuncia al TFM da parte di amministratore socio/persona fisica NON in regime d'impresa non determina sopravvenienza attiva in capo alla società



La rinuncia al TFM da parte di amministratore socio/persona fisica dà luogo ad incasso giuridico con tassazione in capo al socio con ritenuta alla fonte e aumento del costo fiscale della partecipazione

SEGUE: RINUNCIA AL TFM




BENI MATERIALI

BENI MATERIALI


Sono beni di uso durevole
facenti parte
dell'organizzazione permanente
delle società

Sono impiegati come strumenti
di produzione del reddito
della gestione caratteristica
e non sono destinati alla
vendita né alla trasformazione
per ottenere prodotti della
società


SEGUE: BENI MATERIALI



SEGUE: BENI MATERIALI




SEGUE: BENI MATERIALI




SEGUE: BENI MATERIALI

I beni strumentali acquisiti a titolo gratuito si iscrivono nell'attivo dello stato patrimoniale in base al presumibile valore di mercato attribuibile alla data di acquisizione




Il valore contabile dell'immobilizzazione non può superare il valore recuperabile




Il valore così determinato si iscrive nella voce A5 « Altri ricavi e proventi » del conto economico

AMMORTAMENTI E DICHIARAZIONE



BENI IMMATERIALI


BENI IMMATERIALI



SEGUE: BENI IMMATERIALI


L'avviamento è definito come l'attitudine di un'azienda a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell'organizzazione delle risorse in un sistema efficiente.

SEGUE: BENI IMMATERIALI




CREDITI E PERDITE SU CREDITI


LA RICLASSIFICAZIONE DEI CREDITI



SEGUE: LA RICLASSIFICAZIONE DEI CREDITI



LA SVALUTAZIONE DEI CREDITI



ESEMPIO

ESEMPIO:


Impresa X con credito in bilancio di euro 2.500 verso il cliente Y di dubbia esigibilità. Si ritiene di doverlo svalutare del 10%.

Pertanto: $2.500 * 10\% = 250,00$


In contabilità:

Svalutazione crediti	a	Fondo svalutazione crediti	250,00
----------------------	---	----------------------------	--------

SEGUE: CREDITI E PERDITE SU CREDITI



SEGUE: CREDITI E PERDITE SU CREDITI




SEGUE: CREDITI E PERDITE SU CREDITI


Gli elementi certi e precisi
sussistono in ogni caso
quando
il diritto alla riscossione del
credito è prescritto
OVERO

Quando il credito sia di
modesta entità e sia
decorso un periodo di sei
mesi dalla
scadenza di pagamento
del credito stesso


SEGUE: CREDITI E PERDITE SU CREDITI




SEGUE: CREDITI E PERDITE SU CREDITI



SEGUE: CREDITI E PERDITE SU CREDITI



SEGUE: CREDITI E PERDITE SU CREDITI




DEBITI

I DEBITI VERSO I SOCI

Nel passivo dello stato patrimoniale la voce D 3) accoglie i finanziamenti dei soci con obbligo di restituzione da parte della società.

I finanziamenti dei soci alla società, diversi da quelli con rimborso postergato per legge, devono essere indicati nella nota integrativa in modo separato nel momento in cui sia espressamente prevista una clausola di restituzione solo dopo la soddisfazione dei creditori non soci.

GLI ALTRI DEBITI



COSTO AMMORTIZZATO

Valutazione al costo ammortizzato

La prima iscrizione deve avvenire **al valore nominale, rettificato per tener conto dei costi di transazione, dei premi, degli sconti e degli abbuoni** direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il credito o debito; contemporaneamente viene anche determinato **il tasso d'interesse effettivo** ossia quello che fa corrispondere il valore di prima iscrizione al valore attuale dei flussi finanziari attesi dal rapporto obbligatorio lungo la sua intera vita utile.

Alla chiusura di ogni periodo amministrativo il debito sarà valutato ad un importo corrispondente al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati secondo il tasso di interesse effettivo.

SEGUE: COSTO AMMORTIZZATO

L'art. 2426 c.c. richiede che venga considerato «il fattore temporale». Ciò significa che se:

- 1) in sede di prima iscrizione il tasso d'interesse effettivo risulti significativamente diverso da quello di mercato (quello che due parti indipendenti avrebbero applicato per operazioni simili);
- 2) se si tratta di debiti a M/L termine senza corrisponsione degli interessi o con interessi significativamente diversi da quelli di mercato.

SEGUE: COSTO AMMORTIZZATO

La società Alfa ha ottenuto in data 1° gennaio 2016 un finanziamento bancario per la durata di 10 anni del valore di 1.000.000 di euro al tasso annuo del 5%. Gli interessi devono essere corrisposti al 31 dicembre di ogni esercizio e il prestito deve essere rimborsato in unica soluzione alla scadenza (31 dicembre 2025). Le spese di istruttoria ammontano a 20.000 euro.

Esercizio	Debito al 32/12 (SP, D.4)	Interessi passivi $i = 5\%$, (CE, C.17)	Ammortamento (CE, B.10.a)	Costi iniziali Capitalizzati (SP, B.I.7)
2016	1.000.000	50.000	2000	18.000
2017	1.000.000	50.000	2000	16.000
2018	1.000.000	50.000	2000	14.000
2019	1.000.000	50.000	2000	12.000
2020	1.000.000	50.000	2000	10.000
2021	1.000.000	50.000	2000	8.000
2022	1.000.000	50.000	2000	6.000
2023	1.000.000	50.000	2000	4.000
2024	1.000.000	50.000	2000	2.000
2025		50.000	2000	
Totale		500.000	20.000	

SEGUE: COSTO AMMORTIZZATO

+ Valore nominale/di emissione
- Costi iniziali (oppure + aggi di emissione)
= valore iniziale di iscrizione del debito

+ Valore iniziale di iscrizione
+/- Ripartizione della differenza iniziale
- Quote capitale rimborsate
= costo ammortizzato del debito

PRIMA
ISCRIZIONE

ISCRIZIONI
SUCCESSIVE

Gli interessi sono calcolati al TASSO DI INTERESSE EFFETTIVO ossia il TASSO INTERNO DI RENDIMENTO CHE RENDE UGUALE IL VALORE ATTUALE DEI FLUSSI DI CASSA IN USCITA FUTURI (PER INTERESSI E RIMBORSO DEL CAPITALE) AL VALORE INIZIALE DI ISCRIZIONE IN BILANCIO.

SEGUE: COSTO AMMORTIZZATO

+ valore nominale	1.000.000
- Costi iniziali	20.000
= Valore iscritto in bilancio	980.000

Esercizi o	Descrizione	Flusso in uscita
2016	Interessi	50.000
2017	Interessi	50.000
2018	Interessi	50.000
2019	Interessi	50.000
2020	Interessi	50.000
2021	Interessi	50.000
2022	Interessi	50.000
2023	Interessi	50.000
2024	Interessi	50.000
2025	Interessi e capitale	1.050.000

SEGUE: COSTO AMMORTIZZATO

Tasso interno di rendimento: 5,262%

31/12/2016

$980.000 \times 5,262\% = 51571$

$50.000 - 51.571 = 1.571$

Interessi passivi

51.571

Banca C/C

50.000

Finanziamenti bancari


1.571

SEGUE: COSTO AMMORTIZZATO


Esercizio	Valore debito 1/01	Interessi TIR 5,262%	Interessi i nominale 5%	Differenza	Valore debito al 31/12
2016	980.000	51.571	50.000	1.571	981.571
2017	981.571	51.653	50.000	1.653	983.224
2018	983.224	51.740	50.000	1.740	984.964
2019	984.964	51.832	50.000	1.832	986.796
2020	986.796	51.928	50.000	1.928	988.725
2021	988.725	52.030	50.000	2.030	990.755
2022	990.755	52.137	50.000	2.137	992.891
2023	992.891	52.249	50.000	2.249	995.140
2024	995.140	52.367	50.000	2.367	997.508
2025	997.508	52.492	50.000	2.492	1.000.000
Totale		520.000	500.000	20.000	

I TERMINI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA



APPROVAZIONE DEL BILANCIO



CASI PARTICOLARI

Difficoltà che si possono incontrare:

1. Verbale di assemblea deserta;
2. Assemblea convocata tardivamente;
3. Convocazione assemblea Srl e deposito del bilancio presso la sede sociale;
4. Approvazione del bilancio e versamento delle imposte;
5. Litigi tra soci;
6. Gli adempimenti per applicare il termine lungo per l'approvazione del bilancio;
7. L'assemblea non può modificare il progetto di bilancio;
8. Responsabilità degli amministratori;
9. Termine lungo e risvolti fiscali;
10. I sindaci possono impugnare il bilancio

LA RELAZIONE DEL REVISORE


IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE

La relazione deve contenere:

- Titolo;
- Destinatario;
- Giudizio del revisore;
- Elementi alla base del giudizio;
- Responsabilità della direzione per il bilancio;
- Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio;
- Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. a), del D. Lgs n. 39/2010;
- Nome del responsabile dell'incarico;
- Firma del revisore;
- Sede del revisore;
- Data.

Inoltre la relazione può contenere anche i richiami d'informativa ed i paragrafi relativi ad «Altri aspetti»

I GIUDIZI SUL BILANCIO



L'INTERVENTO SULLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

La dichiarazione richiesta al revisore in merito alla relazione sulla gestione ha lo scopo di evidenziare nella relazione di revisione eventuali contraddizioni o non concordanze, che possono emergere dalla «sola» lettura della relazione sulla gestione, fra il loro contenuto, gli elementi probativi e la documentazione acquisiti dal revisore al fine dell'espressione del giudizio sul bilancio